

## **STATUTO**

**\*\* \*\* \*\* \***

### **DENOMINAZIONE**

#### **Art. 1**

È costituita un'Associazione denominata

**"Associazione PICCOLO ALAN O.N.L.U.S."**

essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia; in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/97, l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) dizione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

### **SEDE**

#### **Art. 2**

Essa ha sede in Torrevecchia Pia (Pavia).

Il Consiglio direttivo nell'ambito della stessa città può trasferire l'indirizzo della sede dell'Associazione ed istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano; con delibera assembleare, l'Associazione può istituire sedi e sezioni distaccate all'estero.

### **FINALITÀ**

#### **Art. 3**

L'Associazione che opera in assenza di fini di lucro, è apolitica ed apartitica e con l'azione diretta e personale dei propri aderenti opera nel settore del disagio sociale, della tossicodipendenza ed alcolismo ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale concretizzantesi negli scopi e nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 4.

### **SCOPO**

#### **Art. 4**

L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e la gestione di iniziative volte alla promozione e gestione, diretta o indiretta, di attività a favore di soggetti, in particolare minori, bisognosi e/o svantaggiati per motivi economico-sociali, fisici o psichici.

In particolare gli obbiettivi sono quelli di favorire, promuovere o comunque supportare:

- l'assistenza a minori in difficoltà provenienti da carceri o da centri di assistenza sociale, o affetti da tossicodipendenze o alcolismo al fine di favorirne la formazione, la protezione, la tutela, il ricollocamento nel mondo del lavoro ed il reinserimento nella società, agevolandone l'autonomia anche abitativa;
- l'assistenza a giovani soggetti, maggiori di età, con problemi di inserimento sociale dipendente da tossicodipendenza, alcolismo, problemi psicologici;
- ogni iniziativa volta ad accompagnare i minori o i giovani maggiorenni verso una crescita equilibrata ed un positivo inserimento nel tessuto familiare e sociale.

A tale scopo l'Associazione potrà, in particolare:

- a) favorire la costituzione e lo sviluppo di comunità educativo-terapeutiche, di luoghi di aggregazione sociale, di studio, di formazione professionale, culturale e lavorativa in grado di inserire il minore nel mondo del lavoro ed accompagnarlo all'autonomia; il tutto anche con il supporto di psicologi, educatori professionali o nuclei familiari disposti a forme di accogliimento o accompagnamento;

- b) nella prospettiva di creare maggiore sensibilità sull'argomento, favorire l'esame delle problematiche e soluzioni al disagio sociale, connesso e/o conseguente alla detenzione o alla frequentazione di centri di assistenza sociale;
- c) curare, in via accessoria, la realizzazione di attività promozionali e iniziative editoriali in genere (a titolo esemplificativo produrre materiali audiovisivi, libri, compact-disk etc.), di manifestazioni, anche ricreative, concerti e spettacoli musicali essenzialmente di natura benefica e finalizzata a raccogliere finanziamenti e consensi all'attività dell'Associazione, nonché l'organizzazione di conferenze, di convegni di studio, corsi e seminari rivolti esclusivamente agli operatori dell'Associazione;
- d) realizzare, gestire o promuovere, direttamente o indirettamente, in Italia, nell'Unione europea e all'Estero, enti benefici e strutture analoghe, atte a sviluppare attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;
- e) istituire contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di minori o giovani maggiorenni con disagi sociali impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;
- f) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, europei, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
- g) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

## **DURATA**

### **Art. 5**

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea degli associati.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Art. 6**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto consuntivo;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative deliberate dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati dal Consiglio direttivo con ratifica dell'Assemblea, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; le quote sociali dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche private e pubbliche;
- c) dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

#### **Art. 7**

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto preventivo del successivo esercizio. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi, per la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo, del maggior termine di sei mesi.

#### **Art. 8**

L'associato che cessi per qualunque ragione (esclusione, dimissioni, decesso) non ha diritto al rimborso delle quote associative o di quanto versato a qualunque titolo.

### **ORGANI**

#### **Art. 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei revisori.

La cariche associative sono tutte elettive.

### **ASSOCIATI**

#### **Art. 10**

Possono divenire associati sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, in persona del legale rappresentante o di un suo delegato, le quali condividendo le finalità dell'ente si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata e comunque contenente l'espressa accettazione del presente statuto.

La presenza di enti pubblici e di società commerciali nonché altri soggetti indicati all'art. 10 comma 10 D. Lgs. n. 460/97 non deve essere prevalente e comunque non tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati; in caso di mancato accoglimento il Consiglio è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale.

I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 11**

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per esclusione.

Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio direttivo, gli associati che:

- a) risultino essere in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
- b) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione;

- c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione o al Collegio dei revisori, se nominato.

Gli associati che intendano dimettersi dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, o saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota associativa.

#### **Art. 12**

L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire associati e pur condividendo le finalità dell'Associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sull'attività della Associazione e a partecipare alle relative iniziative. I sostenitori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 13**

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità dalle finalità che si prefigge l'Associazione.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 14**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

#### **Art. 15**

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza di voti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina dei relativi liquidatori e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, procede alla nomina delle cariche sociali ed approva gli eventuali regolamenti interni; essa inoltre delibera in merito alle modifiche dello statuto ed a tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

#### **Art. 16**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione agli indirizzi, ai numeri di fax o di cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati all'Associazione e annotati sul libro degli associati. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in paesi dell'Unione europea nonché in Svizzera.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori, se nominato.

#### **Art. 17**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ciascun associato persona fisica maggiorenne, giuridica, cooperativa od ente ha diritto a un voto. I sostenitori non hanno diritto di voto.

Il diritto di voto deve essere espresso personalmente, non essendo ammessa la delega.

Il voto per delega è ammesso solo nel caso in cui l'Associazione raggiunga dimensioni tali da poter essere considerata organizzazione complessa a carattere nazionale, così come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 124/E del 12 maggio 1998. In tal caso ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta, anche se membro del Consiglio direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di rendiconti e le deliberazioni in merito alla nomina, ai compensi ed alle responsabilità dei Consiglieri.

#### **Art. 18**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da un associato eletto dall'Assemblea stessa. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni, nominare un segretario scegliendolo anche tra i non associati.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto e, in questo caso, il presidente dell'assemblea provvederà alla nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 19**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da due a cinque membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Essi, che possono essere associati o non associati, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora il Consiglio sia composto da due membri in caso di disaccordo si intende dimissionario l'intero Consiglio e di dovrà provvedere d'urgenza, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, gli altri consiglieri con delibera possono provvedere alla temporanea sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio.

#### **Art. 20**

L'Assemblea stessa al momento della nomina del Consiglio direttivo designerà il Presidente ed il Vice Presidente tra i consiglieri in carica.

I membri del Consiglio non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, ad eccezione dei consiglieri investiti di particolari cariche che potranno ricevere una remunerazione proposta dal Consiglio direttivo stesso e ratificata dall'Assemblea.

## **Art. 21**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa. Le quote associative possono essere differenziate in base all'età dell'associato ovvero ai particolari meriti e all'attività svolta a favore dell'Associazione. Il Consiglio direttivo potrà nominare "Benemeriti dell'Associazione" le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini. I Benemeriti acquisiscono la qualifica di associati senza essere tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o e-mail ovvero altro mezzo che dia atto del ricevimento, almeno tre giorni prima della data prescelta oppure un giorno libero in caso di urgenza, agli indirizzi, ai numeri di fax o cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati all'Associazione. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

## **Art. 22**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all'assemblea.

Il Consiglio può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto da più consiglieri, includendo tra essi il Presidente ovvero il Vice Presidente, per la gestione ordinaria dell'Associazione e per l'esecuzione delle delibere consiliari e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che lo nomina.

Al Consiglio è altresì affidata la gestione dell'associazione, la promozione ed organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

## **Art. 23**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente, ove non siano designati dall'Assemblea ordinaria, saranno eletti dal Consiglio direttivo.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

## **Art. 24**

Qualora il fondo di dotazione risultasse superiore a Euro 120.000 (centoventimila) ovvero gli associati ne ravvisino l'opportunità, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un

Collegio dei Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, funzionanti ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del C.C. ed ai quali spetta anche il controllo contabile dell'Associazione ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del C.C., salvo non si ravvisi l'opportunità di affidare il controllo contabile ad uno specifico soggetto iscritto all'albo dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei revisori dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati senza diritto di voto e possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, se costituito. Ai revisori effettivi in carica viene riconosciuto un emolumento ai sensi delle tariffe minime previste dal DPR 64/94 e dal DL 239/95 ovvero di altre tariffe professionali riconosciute.

## **SCIoglIMENTO**

### **Art. 25**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dal D. Lgs. n. 460/97 e/o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

## **CONTROVERSIE**

### **Art. 26**

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

## **RINVIO**

### **Art. 27**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.